



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Marco VILLANI	Consigliere
Francesca Paola ANELLI	Consigliere (relatore)
Giovanni GUIDA	Consigliere
Andrea DI RENZO	Referendario

nella Camera di consiglio del 22 dicembre 2021, in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2019 del Comune di **San Demetrio Ne' Vestini (AQ)**, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n.

174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il *“Regolamento concernente l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti”* approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti del 28 maggio 2020, n. 9/SEZAUT/2020/INPR, di approvazione delle linee - guida e del questionario, *“cui devono attenersi, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), richiamato dall’art. 1, comma 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell’esercizio 2019”*;

vista la deliberazione dell’11 dicembre 2020, n. 288/2020/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ha fissato il termine per l’invio delle relazioni al rendiconto 2019 al 25 febbraio 2021;

vista la deliberazione dell’11 febbraio 2021, n. 14/2021/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ha approvato il Programma delle attività di controllo per l’anno 2021;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 30 settembre 2020, n. 12, successivamente modificata con decreti del 31 marzo 2021 n. 2, del 26 luglio 2021, n. 5 e del 22 novembre 2021, n. 6;

vista l’ordinanza del 21 dicembre 2021, n. 53/2021, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Consigliere Francesca Paola ANELLI;

FATTO

1. La Sezione, nell’ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame il questionario, acquisito mediante il sistema applicativo Con.Te in data 25 febbraio 2021, protocollo n. 1907 e la relazione dell’Organo di revisione sul rendiconto 2019 del Comune di **San Demetrio Ne’ Vestini** (1939 abitanti).

Al riguardo l’Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell’Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con

particolare riguardo all'andamento del risultato di amministrazione, agli equilibri di parte corrente, alla gestione della liquidità e all'andamento dei residui.

DIRITTO

1. Giova preliminarmente ricordare che la Corte dei conti, nell'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, ha il compito di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Oggetto del giudizio è, dunque, il "bene pubblico" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte dei conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

1.1 Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-bis del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

Ciò premesso, si riportano, di seguito, i principali dati di sintesi rilevati sulla gestione finanziaria dell'Ente.

2. In via preliminare si evidenzia che l'esame dei rendiconti 2015, 2016, 2017 e 2018 si è concluso con l'adozione della deliberazione n. 25/2021/PRSE del 10 febbraio 2021, con la quale la Sezione chiedeva all'Ente di *"porre in essere adeguate misure correttive, per quanto attiene in particolare il rispetto della normativa relativa all'approvazione nei termini dei rendiconti di gestione, all'esatta scomposizione del risultato di amministrazione, all'attivazione di idonee procedure tese alla riscossione delle entrate e al recupero dell'evasione tributaria, alla gestione dei residui"*.

Si anticipa che la presente analisi conferma la persistenza delle criticità sopra evidenziate anche nella gestione finanziaria dell'esercizio 2019. Tale circostanza è da attribuire al fatto che la precedente deliberazione è stata adottata dalla Sezione nell'esercizio 2021. Pertanto, sarà possibile analizzare l'evoluzione di tali criticità, solamente in fase di controllo del

rendiconto 2020.

Si evidenzia inoltre che il Comune di San Demetrio Ne' Vestini è stato interessato dal sisma del 2009, pertanto, la gestione finanziaria dell'Ente, nell'annualità sottoposta ad esame risulta ancora condizionata dalla gestione dei fondi ricevuti.

3. Il Consiglio comunale ha approvato il rendiconto 2019 con delibera n. 5 del 30 giugno 2020, entro i termini fissati dal legislatore, tenuto conto della proroga disposta a causa dell'emergenza sanitaria da Covid 19 (art. 107 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27).

4. Il Comune chiude l'annualità 2019 con un risultato di amministrazione positivo pari ad euro 813.007,84, in diminuzione (74%) rispetto all'esercizio precedente (euro 177.677,39). Al netto delle somme accantonate (euro 532.896,05) e vincolate (euro 87.021,17), l'Ente consegue un saldo finale positivo, pari ad euro 193.090,62 (*"Parte disponibile"*).

	Esercizio 2019
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO	1.218.238,76
Riscossioni	20.430.636,17
Pagamenti	15.058.650,48
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE	6.590.224,45
Residui attivi	4.062.741,83
Residui passivi	9.641.248,84
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	52.212,91
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	146.496,69
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	813.007,84

PARTE ACCANTONATA	532.896,05
<i>di cui Fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	<i>497.896,05</i>
<i>Fondo perdite società partecipate</i>	<i>5.000,00</i>
<i>Fondo contenzioso</i>	<i>15.000,00</i>
<i>Altri accantonamenti</i>	<i>15.000,00</i>
PARTE VINCOLATA	87.021,17
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	2.982,52
Altri vincoli	84.038,65
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	0,00
PARTE DISPONIBILE	193.090,62

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Nello specifico, come risulta dalla tabella sopra riportata a fine esercizio 2019 il Comune ha accantonato le seguenti somme:

- euro 497.896,06 a *"Fondo crediti di dubbia esigibilità"* (FCDE);
- euro 5.000,00 a *"Fondo perdite società partecipate"*
- euro 15.000,00 *"Fondo contenzioso"*. Si precisa che risulta regolarmente trasmesso il questionario sugli oneri da contenzioso 2019 (prot. 14031 del 12 aprile 2021) che, secondo quanto disposto dalla Sezione delle autonomie, doveva essere inviato, tramite il sistema Con.te, entro l'8 marzo 2021;
- euro 15.000,00 *"Altri accantonamenti"*;

La parte vincolata ammonta ad euro 87.021,17.

In riferimento agli accantonamenti, l'Organo di revisione nel questionario inviato alla Sezione ha dichiarato che:

- le quote accantonate per la copertura degli oneri da contenzioso in essere sono risultate congrue rispetto al valore del contenzioso pendente, secondo i criteri di cui al punto 5.2. lett. h) del principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria.
- l'accantonamento a fondo indennità di fine mandato risulta congruo.

In riferimento, invece, al FCDE calcolato utilizzando il metodo ordinario, ha precisato di averne *“verificato la regolarità del calcolo ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento”*.

Il FCDE dell'esercizio 2019, come detto precedentemente, ammonta ad euro 497.896,05 e rappresenta il 12,25 per cento dei residui attivi; valore che sale al 17,49 per cento considerando solamente i residui derivanti dal titolo I (*Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*) e dal titolo III (*Entrate extratributarie*).

Alla luce del quadro sopra riportato, la Sezione ricorda come l'adeguata quantificazione dei fondi vincolati ed accantonati sia funzionale alla corretta determinazione del risultato di amministrazione disponibile e fondamentale per preservare la gestione da potenziali squilibri di competenza e di cassa. A tal fine, si sottolinea la necessità di una verifica puntuale dei suddetti fondi, in ossequio alle disposizioni dettate dal legislatore e nel rispetto del principio della prudenza.

Il fondo per indennità di fine mandato di euro 2.982,52, il cui importo si evince dalla relazione dell'Organo di revisione, risulta allocato nella parte vincolata e non in quella accantonata.

Tale criticità è stata già rilevata dalla Sezione in fase di controllo dei rendiconti 2015/2018. Da un primo riscontro effettuato sul rendiconto 2020, trasmesso in banca dati BDAP si evince il superamento della criticità.

5. In merito alla verifica degli equilibri, l'art. 1, c. 821, della legge n. 145 del 2018 prevede che:

“Gli enti...si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”. Sul punto, le Sezioni Riunite della Corte dei conti con deliberazione n. 20 del 2019 hanno precisato che tale nuova disciplina *“attribuisce valore giuridico, pur in assenza allo stato di specifiche sanzioni, al conseguimento di un “equilibrio finanziario complessivo di competenza” anche in sede di rendiconto consuntivo, in modo simmetrico e*

speculare a quello da rispettare in sede di approvazione del bilancio di previsione e nel corso dell'esercizio...". Conseguentemente, si è reso necessario aggiornare i prospetti degli allegati al decreto legislativo n. 118 riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri per renderli tra loro coerenti e rispondenti alle esigenze del monitoraggio ai sensi della citata norma. A ciò si è provveduto con il d.m. 1° agosto 2019 che, mantenendo la distinzione tra la parte corrente e parte capitale, ha individuato tre saldi finali - risultato di competenza (W1), equilibrio di bilancio (W2), equilibrio complessivo (W3) - che consentono di verificare gli equilibri interni al rendiconto della gestione e di determinare gradualmente il raggiungimento dell'obiettivo di risultato di competenza non negativo. Le Sezioni Riunite hanno chiarito, altresì, che: "il primo ("risultato di competenza") non presenta elementi di novità rispetto al risultato palesato al medesimo prospetto anteriormente al citato d.m. 1° agosto 2019 (accertamenti meno impegni, al lordo di fondo pluriennale vincolato e degli importi applicati del risultato di amministrazione); il secondo tiene conto anche dell'importo degli stanziamenti definitivi a titolo di accantonamenti e vincoli, rilevabili dal bilancio dell'esercizio di riferimento ("equilibrio di bilancio"); il terzo espone le variazioni (positive o negative) che hanno registrato gli accantonamenti dal momento della chiusura dell'esercizio a quello dell'approvazione del rendiconto ("equilibrio complessivo)". Al riguardo la Commissione Arconet, nella riunione dell'11 dicembre 2019, ha precisato che i primi due saldi sono indicatori rappresentativi degli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, al contrario l'equilibrio complessivo svolge la funzione di evidenziare gli effetti della gestione dell'esercizio e la sua relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio. L'equilibrio complessivo W3, invece, svolge una funzione attualizzante, essendo calcolato al fine di aggiornare i risultati considerando anche, prudenzialmente, gli effetti conseguenti alle possibili variazioni prodotte degli accantonamenti effettuati, in sede di rendiconto, a seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura dell'esercizio o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio, appostati nel rispetto dei principi contabili. Per quanto sopra precisato, si osservano, per il Comune in esame, i seguenti risultati:

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
RISULTATO DI COMPETENZA W1 (O1+Z1)	186.855,10	1.356,55	188.211,65
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio	121.893,10	0,00	121.893,10
Risorse vincolate nel bilancio	650,73	3.500,00	4.150,73
EQUILIBRIO DI BILANCIO W2 (O2+Z2)	64.311,27	-2.143,45	62.167,82
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto	55.262,31	0,00	55.262,31
EQUILIBRIO COMPLESSIVO W3 (O3+Z3)	9.048,96	-2.143,45	6.905,51

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

5.1 Dai dati esposti in tabella, si evince che l'Ente, come richiesto dalla normativa, presenta un risultato di competenza dell'esercizio positivo (W1 euro 12.181,28), in particolare, il saldo per la parte corrente è pari a euro 186.855,10.

È d'obbligo, tuttavia, evidenziare che il Comune, nell'esercizio 2019 utilizza un avanzo di amministrazione per un importo pari a euro 37.347,00 per il finanziamento di spese correnti.

L'Organo di revisione nel questionario precisa che: *"in sede di applicazione dell'avanzo libero ha accertato che l'Ente non si trovasse in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222 del Tuel (utilizzo di entrate a destinazione specifica e anticipazioni di tesoreria), come stabilito dall'art. 187, comma 3-bis, dello stesso Tuel"*.

Al riguardo, la Sezione evidenzia che l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per la copertura delle spese correnti, pur consentito dal legislatore, non può che essere temporaneo, per il periodo necessario a ricondurre la situazione dell'Ente ad un ordinario equilibrio di parte corrente. Appare, quindi, di fondamentale importanza che il Comune sia in grado di assicurare il suo funzionamento e l'erogazione dei propri servizi con entrate ordinarie.

Anche la parte capitale registra un saldo positivo (euro 1.356,55) e si registra l'utilizzo di un avanzo di amministrazione pari ad euro 14.827,00; l'Ente, pertanto, chiude il rendiconto 2019 in equilibrio. Nello specifico W2 *Equilibrio di bilancio* è pari a euro 62.167,83 e W3 *Equilibrio complessivo* è pari a euro 6.905,51.

Alla luce dei valori conseguiti, si ricorda che gli importi W2 e W3 sono determinati, per l'esercizio 2019, ai soli fini conoscitivi.

6. Con riferimento alla gestione della liquidità, il Comune a fine esercizio presenta un fondo cassa pari a 6.590.224,45, in aumento rispetto al 2018 (euro 1.218.238,76), per effetto delle riscossioni (euro 20.430.636,17) superiori ai pagamenti (euro 15.058.650,48). La cassa vincolata, così come specificato nel proprio parere dall'Organo di revisione, ammonta ad euro 6.275.837,38.

Analogamente a quanto avvenuto per l'annualità 2018, anche nell'esercizio in esame l'Ente non fa ricorso all'anticipazione di tesoreria, ai sensi dell'articolo 222 del Tuel.

L'Organo di revisione nel questionario ha attestato che il fondo cassa al 31 dicembre 2019 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle scritture contabili del Comune.

La Sezione sottolinea l'importanza di una corretta gestione delle riscossioni e dei pagamenti e di un attento e costante monitoraggio dei flussi di cassa, delle attività di accertamento e di riscossione dei tributi. La capacità di riscossione delle entrate proprie costituisce, infatti, un elemento basilare per consentire all'Ente di garantire la sostenibilità degli equilibri di bilancio.

7. A chiusura dell'esercizio 2019, dopo le operazioni di riaccertamento ordinario (art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118 del 2011), sono conservati nel conto del bilancio residui attivi pari ad euro 4.062.741,83 (di cui euro 2.127.246,15 relativi ad esercizi precedenti ed euro 171.935.495,68 relativi alla competenza 2019), con una quota di riscossione del 74,44 per cento e di formazione del 12,03 per cento.

Rispetto all'esercizio precedente, i residui attivi registrano una diminuzione del 45,44 per cento, passando da euro 8.435.996,04 ad euro 4.062.741,83.

L'11,66 per cento dei residui attivi è rappresentato dal Titolo 1 *Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa* (euro 473.787,82 di cui euro 422.689,87 relativi ad esercizi precedenti ed euro 51.097,95 relativi alla competenza 2019).

Il 18,26 per cento dei residui attivi è rappresentato dal Titolo 3 *Entrate extratributarie* (euro 741.940,68, di cui euro 466.899,72 relativi ad esercizi precedenti ed euro 123.382,67 relativi alla competenza 2019).

Il 58,53 per cento dei residui attivi è rappresentato dal Titolo 4 *Entrate in conto capitale* (euro 2.377.776,69, di cui euro 1.025.226,59 relativi ad esercizi precedenti ed euro 1.352.550,10 relativi alla competenza 2019) ed in gran parte sono legati alla gestione dei fondi per il sisma.

La percentuale di riscossione dei crediti residui dei titoli 1 e 3 costituisce un indicatore finanziario di particolare rilevanza non solo per le risorse che il Comune riesce ad incassare grazie all'adozione di iniziative finalizzate al contrasto dell'evasione tributaria ed extra-tributaria, ma anche in ragione della modalità di calcolo del FCDE, direttamente collegata alla percentuale di mancata riscossione dei crediti residui su base quinquennale. Bassi tassi di riscossione determinano, pertanto, la necessità di un rilevante accantonamento al FCDE in sede di rendiconto e il conseguente "congelamento" di risorse da destinare alla copertura del rischio evasione.

La tabella che segue evidenzia, per l'esercizio 2019, la capacità di riscossione dei residui relativi alle entrate del Titolo 1 e Titolo 3.

	Titolo 1	Titolo 3
RESIDUI ATTIVI ALL'1.1.2019	448.953,84	512.202,38
RISCOSSIONI C/RESIDUI	26.135,37	42.988,29
RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI	-128,60	-2.314,37
RESIDUI ATTIVI ANTECEDENTI AL 2019 CONSERVATI AL 31.12.2019	422.689,87	466.899,72
PERCENTUALE DI RISCOSSIONE	5,82	8,39

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Dai dati sopra riportati si registrano basse quote di riscossione sia per il titolo 1 (5,82 %) che per il titolo 3 (8,39%).

Alla luce dei dati sopra riportati si registra, così come già rilevato in fase di esame dei rendiconti 2015, 2016, 2017 e 2018, una difficoltà nella riscossione delle entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa e delle entrate extratributarie.

Tale criticità risulta già evidenziata da questa Sezione in fase di esame dei rendiconti 2015/2018 e in tale occasione l'Ente precisava di aver attivato misure correttive volte ad aumentare la riscossione di tali residui.

Al riguardo, l'Ente è tenuto a portare avanti le azioni intraprese volte a potenziare la capacità di riscossione complessiva in modo da consentire la tutela degli equilibri di bilancio e la sostenibilità del debito. La Sezione si riserva di verificare, nei futuri esercizi, l'evoluzione dei residui con particolare riferimento alla percentuale di formazione e alla capacità di smaltimento, nonché alle reimputazioni agli anni successivi.

Si raccomanda, inoltre di proseguire il monitoraggio del Fondo crediti di dubbia esigibilità, la cui adeguata quantificazione è fondamentale per preservare l'Ente da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa.

Tale fondo è stato, infatti, definito dalla Sezione delle autonomie come "un fondo rischi finalizzato a tutelare l'Ente impedendo l'utilizzo di entrate di dubbia esigibilità a finanziamento di spese esigibili" (deliberazione del 30 novembre 2015, n. 32/2015/INPR).

Lo *stock* dei residui passivi finali ammonta ad euro 9.641.248,84, di cui euro 1.311.029,68 relativi ad esercizi precedenti ed euro 8.330.219,16 relativi alla competenza 2019, con una quota di pagamento del 84,04 per cento e di formazione del 52,13 per cento.

Il 90,97 per cento di tali residui è rappresentato dal Titolo 2 *Spese in conto capitale* (euro 8.771.469,97 di cui 1.077.849,98 relativi ad esercizi precedenti ed euro 7.693.619,99 relativi alla

competenza 2019) e come già detto per i residui attivi, in gran parte sono legati alla gestione dei fondi per il sisma.

L'8,21 per cento di tali residui è rappresentato dal Titolo 1 *Spese correnti* euro 791.811,58, di cui 208.838,34 relativi ad esercizi precedenti ed euro 582.973,24 relativi alla competenza 2019, con una quota di pagamento del 60,93.

A differenza dei residui attivi, i passivi, rispetto all'esercizio precedente, registrano un aumento (9,36%), passando da euro 8.816.207,33 ad euro 9.641.248,84.

L'evoluzione dei residui passivi nei diversi esercizi è strettamente correlata alla capacità dell'Amministrazione di far fronte, nei tempi previsti, alle proprie obbligazioni.

8. L'Organo di revisione nel questionario ha attestato che il Comune non ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dall'articolo 183, comma 8, del Tuel ma nelle note specifica che: *"L'Ente pur non avendo adottato misure organizzative cerca di garantire il pagamento delle fatture nel più breve tempo possibile"*. Comunica, inoltre, che ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014, non ha allegato al rendiconto un prospetto recante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231 del 2002, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del d.lgs. n. 33 del 2013. Da un controllo effettuato da questa Sezione, risulta che l'Ente ha provveduto alla pubblicazione dell'indicatore - che è pari a 54 giorni - sul proprio sito *internet* istituzionale, nella sezione *"Amministrazione trasparente - Pagamenti dell'Amministrazione"* solo in data 19 novembre 2021.

L'Organo di revisione, inoltre, comunica che in caso di superamento dei termini di pagamento non sono state indicate le misure da adottare per rientrare nei limiti previsti dalla legge, specificando che: *"L'ente si avvale di personale convenzionato con altri comuni per cui non sempre si riesce ad ottemperare nei tempi previsti dalla legge."*

Tenuto conto del superamento dei limiti imposti dall'articolo 41, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014, convertito nella legge n. 89 del 2014, si raccomanda all'Ente di adottare le misure necessarie a garantirne il rispetto, anche in linea con la normativa comunitaria.

9. Per quanto concerne la spesa per il personale, nella documentazione agli atti viene attestato il rispetto della normativa.

10. Risulta trasmesso a questa Sezione il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo, per l'esercizio in esame, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 16,

comma 26, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n. 148.

11. Per quanto concerne, infine, i rapporti dell'Ente con le società partecipate, come disposto dall'articolo 20 del d.lgs. n. 175 del 2016, il Consiglio, con delibera n. 30 del 28 dicembre 2020, ha effettuato la ricognizione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019. La stessa non prevede un nuovo piano di razionalizzazione.

L'Ente detiene partecipazioni dirette nelle seguenti società:

- CO.GE.SA S.p.A., pari allo 0,083 per cento, società attiva che si occupa del trattamento e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani - (mantenimento);
- GRAN SASSO ACQUA S.p.A., pari all'1,538 per cento, società attiva che si occupa della gestione integrata delle risorse idriche all'interno dell'Ambito Territoriale n. 1 Aquilano con modalità *"in house providing"* (mantenimento);
- ASMEL Società consortile a.r.l. pari allo 0,675 per cento, società attiva di committenza (mantenimento);
- ACIAM S.p.a. pari allo 0,72 per cento società che si occupa del trattamento e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani (alienazione);
- Società PROGETTO STIFFE S.p.a. pari al 2,604 per cento società che si occupa di attività museo (alienazione).

In relazione alla procedura di asta relativa alle società di cui si è deliberata l'alienazione delle quote, l'Organo di revisione nelle note specifica che *"L'Ente dopo aver provveduto ad effettuare l'evidenza pubblica, andata deserta, è in attesa della liquidazione delle quote da parte delle società, così come dalle disposizioni vigenti."* (cfr. questionario al rendiconto 2019).

L'Organo di revisione, da ultimo, osserva che il sistema informativo dell'Ente non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate e i prospetti dimostrativi di cui all'art. 11, c. 6, lett. J, del d.lgs. n. 118 del 2011 dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati non recano la doppia asseverazione degli organi di revisione, così come rimarcato dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione n. 2/2016/QMIG. Al riguardo si rileva come l'evidenziata incertezza dei rapporti economico-finanziari tra l'Ente ed i suoi organismi partecipati si pone in contrasto con i principi di sana gestione sotto il profilo del rischio per gli equilibri di bilancio. La corretta rilevazione delle reciproche poste creditorie e debitorie risulta funzionale a salvaguardare gli equilibri finanziari, atteso che attenua il rischio di emersione di passività latenti, suscettibili di tradursi in un esborso finanziario.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità o irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- a porre in essere azioni volte ad incrementare la capacità di riscossione dei residui attivi ed in particolar modo al recupero dell'evasione tributaria e per diminuire ulteriormente la percentuale di formazione dei residui di competenza; nonché al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile volta a garantire, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente porrà in essere.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio e all'Organo di revisione del Comune di San Demetrio Ne' Vestini (AQ).

Richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 22 dicembre 2021.

L'Estensore

Francesca Paola ANELLI

f.to digitalmente

Il Presidente

Stefano SIRAGUSA

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria
Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
Lorella GIAMMARIA